

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 176

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 101/09

Roma, 23 DIC. 2009

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 6 febbraio 2007, n. 13", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell' 11 dicembre 2009.

On. Schifani
Luca

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 si è data attuazione alla direttiva 2006/23/CE, concernente l'istituzione della licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, ai sensi della legge 6 febbraio 2007, n. 13, "Legge comunitaria 2006", recante la delega al Governo per l'adozione, tra le altre, della predetta direttiva, contenuta nell'allegato B alla legge medesima.

Essendosi constatato che, in fase di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 hanno dato luogo a difficoltà interpretative che pregiudicano la completa e puntuale attuazione della normativa comunitaria che si recepisce, si è ravvisata la necessità di introdurre disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo, a norma dell'articolo 1, comma 5, della già citata "Legge comunitaria 2006".

Pertanto, essendo ancora aperti i termini per l'esercizio della delega, è stato predisposto, anche su istanza dei soggetti destinatari della norma *de qua*, il presente schema normativo, correttivo decreto legislativo 30 maggio 2008, n.118, di cui in premessa. al fine di meglio individuare le fattispecie oggetto di sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo e, soprattutto, per stabilire la relativa procedura di contestazione delle violazioni sanzionabili da parte dell'Enac. Aspetto, quest'ultimo, totalmente carente nel vigente testo normativo.

Inoltre, è stata prevista in capo alla società fornitrice del servizio di assistenza al traffico aereo la possibilità di sospendere, in via cautelare, l'operatore che sia coinvolto in un incidente o inconveniente grave, quando sia in dubbio la sua competenza professionale. Tale sospensione afferisce al solo impiego operativo del



controllore, diversamente dalla sospensione-sanzione che, al contrario, concerne la licenza, le abilitazioni e le specializzazioni.

Il testo correttivo fissa, altresì, il periodo di durata della sospensione, che va da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, qualora sia accertata la negligenza professionale dell'operatore.

Le cause di revoca della licenza sono meglio definite, in particolare, per quanto attiene alla fattispecie delle reiterate che è puntualmente individuata alla lettera c) del comma 5, dell'articolo 5.

I successivi commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies afferiscono alla procedura che l'Enac è tenuto ad applicare per la contestazione degli addebiti.

Il comma 5-septies è stato introdotto appositamente per gli operatori militari e contiene la previsione dell'assistenza di un esperto militare nell'attività istruttoria dell'Enac nonché della preventiva acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare prima dell'irrogazione delle sanzioni.

In analogia con quanto previsto per i controllori del traffico militari, al comma 5-octies, è stata disposta l'acquisizione del parere tecnico dell'ente fornitore dei servizi di traffico aereo in caso di istruttoria a carico di operatore civile.

Al fine di una puntuale lettura del testo normativo si fa riferimento, per le definizioni di incidente ed inconveniente grave a quelle introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE del 21 novembre 1994, ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Viene, altresì, ribadito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di recepimento della direttiva 2003/42/CE relativa alla



segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, laddove si prevede che le segnalazioni, da parte degli operatori del settore aereo (e, quindi, anche di quelle effettuate dai controllori del traffico), degli eventi aeronautici raccolti nelle banche dati dell'Enac e dell'Agenzia per la sicurezza del volo sono utilizzate esclusivamente per fini di prevenzione.

Si è ritenuto opportuno fare riferimento a tale previsione normativa in ragione della sua valenza in materia di sicurezza. Infatti, la raccolta delle segnalazioni di inconvenienti o avvenimenti aeronautici è finalizzata all'adozione di misure più puntuali per aumentare i livelli di sicurezza del trasporto aereo.

E' di tutta evidenza, quindi, che al fine di incrementare l'attività di segnalazione degli eventi aeronautici si deve garantire agli operatori che l'unica finalità è quella di rafforzare i sistemi di sicurezza e, pertanto, l'istituzione dei sistemi suddetti ha quindi come unico obiettivo *"la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non mira a determinare colpe o responsabilità"* (art. 1, comma 2, della direttiva 2003/42/CE).

La riformulazione del comma 3 dell'articolo 7 è stata richiesta dall'Enac, che ha segnalato le difficoltà operative derivanti dalla disposizione vigente. Il comma novellato rimanda ad apposito regolamento tecnico dell'Ente per le modalità di rilascio delle licenze.

L'articolo 2 del presente schema reca le disposizioni finali concernenti la clausola di invarianza finanziaria, in quanto le disposizioni correttive ed integrative introdotte non comportano oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 118, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/23/CE, RELATIVA ALLA LICENZA COMUNITARIA DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2007, N. 13

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

In fase di prima applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.118, di attuazione della direttiva 2006/23/CE, concernente l'istituzione della licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, ai sensi della legge 6 febbraio 2007, n. 13, "Legge comunitaria 2006", si è constatato che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5, concernenti le condotte che comportano la sanzione della sospensione e revoca della licenza, abilitazioni e specializzazioni dei controllori del traffico aereo, hanno dato luogo a difficoltà interpretative che pregiudicano la completa e puntuale attuazione della normativa comunitaria che si recepisce.

E' stata rappresentata, inoltre, da parte dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) organismo preposto al rilascio delle licenze, abilitazioni e specializzazioni dei controllori di volo, la necessità di modificare il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle modalità di rilascio della licenza di controllore, al fine di superare alcune criticità di natura organizzativa che il testo vigente comporta.

Di talché si è ravvisata la necessità di introdurre disposizioni correttive ed integrative al predetto decreto legislativo, a norma dell'articolo 1, comma 5, della già citata "Legge comunitaria 2006", essendo ancora aperti i termini per l'esercizio della delega.

E' stato, quindi, predisposto, anche su istanza dei soggetti destinatari della norma



de qua, il presente schema normativo, correttivo decreto legislativo 30 maggio 2008, n.118

di cui in premessa, al fine di meglio individuare le fattispecie oggetto di sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo e, soprattutto, per stabilire la relativa procedura di contestazione delle violazioni sanzionabili da parte dell'Enac. Aspetto, quest'ultimo, totalmente carente nel vigente testo normativo.

E' stata introdotta, inoltre, all'articolo 5, comma 3-bis, la previsione della sospensione cautelare dall'impiego operativo del controllore, in caso di accertamento di responsabilità al verificarsi di un incidente o inconveniente grave.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa vigente in materia di licenza dei controllori di volo è contenuta nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n.118, che istituisce, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, la licenza comunitaria dei controllori di volo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo modifica ed integra gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.118.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materia di carattere tecnico. Le disposizioni sono, infatti, finalizzate all'incremento della sicurezza del trasporto aereo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.



Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si rende necessario intervenire con norme che modificano ed integrano la disciplina legislativa vigente in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano presentati in Parlamento disegni di legge in materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del provvedimento danno attuazione a normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dello schema normativo in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari



L'intervento normativo integra e modifica le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2008 che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2006/23/CE, introducendo nell'ordinamento nazionale le disposizioni atte a regolare le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo. Il citato decreto legislativo 118/2008 è stato regolarmente notificato alla Commissione europea.

- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Lo schema normativo reca modifiche ed integrazioni al testo di recepimento di direttiva comunitaria. Pertanto, ogni Stato membro ha dato attuazione alla normativa comunitaria in conformità con il proprio ordinamento interno.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.



- 17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione all'articolo 5, commi 4 e 5, e all'articolo 7, comma 3.

- 19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

La novellazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 7, non comporta abrogazione implicita di disposizioni vigenti.

- 20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica.

- 21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

L'intervento normativo è stato predisposto a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, "Legge comunitaria 2006" che così recita: *"Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6."*

- 22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Le norme del provvedimento rimandano a successivi regolamenti tecnici di competenza dell'Enac.



- 23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si è reso necessario fare ricorso a basi informative.



Titolo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 118, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/23/CE, RELATIVA ALLA LICENZA COMUNITARIA DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO. A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2007, N. 13.

Referente Patrizia Cardillo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio legislativo
Settore aviazione civile
Tel 0644126143
Fax 0644123377
patrizia.cardillo@mit.gov.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Lo schema normativo in esame è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e modificative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

In fase di prima applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.118, di attuazione della direttiva 2006/23/CE, concernente l'istituzione della licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, ai sensi della legge 6 febbraio 2007, n. 13, "Legge comunitaria 2006", si è constatato che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5, concernenti le condotte che comportano la sanzione della sospensione e revoca della licenza, abilitazioni e specializzazioni dei controllori del traffico aereo, hanno dato luogo a difficoltà interpretative che pregiudicano la completa e puntuale attuazione della normativa comunitaria che si recepisce.

Pertanto, gli stessi destinatari del provvedimento, ovvero le rappresentanze sindacali dei controllori di volo e l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) hanno sollecitato la revisione dei predetti commi 4 e 5 dell'articolo 5 e l'introduzione del comma 3-bis.

E' stata rappresentata, inoltre, da parte dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) organismo preposto al rilascio delle licenze, abilitazioni e specializzazioni dei controllori di volo, in quanto Autorità nazionale di vigilanza sul trasporto aereo, ai sensi del decreto-legge 8 settembre 2004 n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, la necessità di modificare il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle modalità di rilascio della licenza di controllore, al fine di superare alcune criticità di natura organizzativa che il testo vigente comporta.



Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

I rappresentanti dei controllori di volo e dell'Enac hanno prospettato le carenze del testo vigente in ordine alla puntuale individuazione delle condotte sanzionabili nonché alla graduazione delle sanzioni medesime.

Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Obiettivo dell'intervento è quello di dettare una disciplina sanzionatoria chiara e puntuale che non dia adito a problemi interpretativi.

Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Soggetti destinatari della norma sono i controllori di volo, l'Enac e il fornitore dei servizi di traffico aereo.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il testo normativo che si propone è il frutto di numerose riunioni con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei controllori di volo, alle quali hanno partecipato i rappresentanti della competente Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, l'Enac e l'Enav S.p.A.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità evidenziate, con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria contenuta nel testo vigente.

Pertanto, la scelta dell'intervento normativo è apparsa ineludibile.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non si ravvisano opzioni alternative al provvedimento in ragione della specificità dell'intervento.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non è stato previsto un metodo di analisi per la misurazione degli effetti.

Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento normativo detta in modo puntuale le fasi del procedimento sanzionatorio, individuando le condotte sanzionabili e le corrispondenti sanzioni applicabili, in modo da non dar luogo a dubbi interpretativi a tutto vantaggio dei principi di trasparenza e di certezza del diritto.

Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.



Non sono state prese in esame altre opzioni, tenuto conto che trattasi disposizioni integrative e correttive di norme di legge.

Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione dell'intervento normativo si provvede in coerenza delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo l'Enac e il fornitore dei servizi di traffico aereo.

Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la pubblicazione nel sito internet dell'Enac -www.enac.it- dei dati statistici afferenti agli eventuali procedimenti sanzionatori instaurati.

Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attività di monitoraggio del provvedimento sarà attuata dall'Enac.

Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A seguito dell'attività di monitoraggio realizzata dall'Enac in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al presente schema, sono previsti meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della normativa in esame.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, **22 DIC. 2009**

ANP/49/pocord/18406

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per le politiche comunitarie

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

- Ufficio legislativo

R O M A


ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della direttiva 2006/23/CE, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, unitamente alla nota n. 126813 del 21 c.m. inviata dal citato Dipartimento, il provvedimento indicato in oggetto.



IL CAPO DELL'UFFICIO

controllori



119

102007

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma,

21 DIC. 2009

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE


Prot. N. 126813
Rif. Prot. Entrata N. 126475
Allegati: 2
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 118, di attuazione della direttiva 2006/23/CE, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si restituisce bollinato il testo, nel presupposto che il comma 5-octies, aggiunto all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118/2008, dal comma 3, dell'articolo 1, dell'atto in parola, non comporti oneri per la finanza pubblica, come già rappresentato con lettera Prot. n. 126017 del 10 dicembre, che si allega.



Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma;

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 126017
Rif. Prot. Enrata N. 126013
Allegati: 1
Risposta a nota del

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Consiglio n. 175. Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 118, di attuazione della direttiva 2006/23/CE, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si rappresenta che, in riferimento all'ultimo periodo del comma 5-octies, aggiunto all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118/2008, dal comma 3, dell'articolo 1, dell'atto in parola, è necessario acquisire informazioni circa la natura giuridica, pubblica o privata, dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, preposto nella totalità dei casi, alla formulazione del parere tecnico; ciò al fine che sia assicurata la neutralità finanziaria della norma in parola.

Nulla da osservare sulle restanti parti del testo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 118, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/23/CE, RELATIVA ALLA LICENZA COMUNITARIA DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2007, N. 13.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994";

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213 concernente l'attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 - "Legge comunitaria 2006", recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore dei decreti stessi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1



(Disposizioni correttive)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave, l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo può disporre la sospensione cautelare dall'impiego operativo.”.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.”.

“5. La licenza è revocata in caso di:

- a) accertamento di grave negligenza professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;
- b) violazione dolosa o gravemente colposa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
- c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.”.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'Enac provvede alla contestazione degli addebiti.

5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5 bis, possono presentare memorie difensive.

5-quater. Con apposito regolamento dell'Enac sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.

5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'Enac esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'Enac dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.

5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-septies. Per il personale militare, l'Enac provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'Enac, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.



5-ocies. Per il personale civile, l'Enac acquisisce, prima della definizione del procedimento sanzionatorio, il parere tecnico delle Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213."

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3 La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall'Enac con proprio regolamento."

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ENAC provvede ai compiti di cui al presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

